



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO N. 4

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 26.04.2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FORESTAZIONE

OGGETTO: Redazione Piano di Gestione Forestale delle proprietà silvo-pastorali del Comune di Fagnano Castello - CIG: Z13239FA8F.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **aprile**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO CHE:

- con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30/05/2017** veniva dato apposito atto di indirizzo allo scrivente ufficio per l'affidamento di servizi tecnici in ambito agro-forestale e per l'attuazione delle risorse riferite al PSR Calabria 2014/2020 inclusa la redazione del Piano di Gestione Forestale delle proprietà comunali dando altresì mandato di valutare anche l'applicabilità delle speciali disposizioni previste per i comuni montani dalle Leggi 97/94, 227/2001, 228/2001, e 244/2007;
- con **Avviso Prot. 2447 del 27/06/2017**, lo scrivente ha provveduto, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 52 anzidetta, alla pubblicazione di apposito invito al fine della ricognizione di manifestazioni di interesse da parte dei cooperative forestali, ai sensi della Legge 97/1994 ART. 17 e Legge 244/2007 art.2 Comma 134, per l'instaurazione di rapporti convenzionali con l'Ente al fine dell'affidamento diretto di servizi tecnici in ambito agro-forestale e per l'attuazione delle risorse riferite al PSR Calabria 2014/2020;
- la **Società Cooperativa Agricolo-Forestale Gea Forest** con sede a Longobucco (CS) è stato l'unico soggetto a partecipare all'Avviso Pubblico Prot. 2447, dichiarando altresì di esercitare per statuto attività tecnico-progettuali nei settori agricolo, forestale ed ambientale;
- con **Determinazione n. 45 del 17/07/2017** il Responsabile del Servizio ha dato incarico alla Società Cooperativa Agricolo-Forestale Gea Forest sia per i servizi tecnici di progettazione inerenti il PSR Calabria 2014-2020 – Mis. 8 e sia per la redazione del Piano di Gestione Forestale delle proprietà silvo-pastorali comunali, da finanziarsi attraverso la concessione del contributo regionale e/o con gli introiti dei tagli boschivi che l'Ente ha in programma;
- l'art. 10, comma 14 del D.Lgs. n. 34 del 03/04/2018 contenente il **Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali** sancisce la piena validità delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed all'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO CHE:

- con **Determinazione n. 44 del 11/11/2015** è stata aggiudicata la gara per la vendita del bosco "Piano delle Zanche-Vallone Cupo", intervento autorizzato in deroga alla L.R. 45/2012 dal Dipartimento Foreste e Forestazione della Regione Calabria, non essendo codesto Comune dotato di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.), pertanto come previsto dall'art. 10, comma 3 della suddetta Legge Regionale l'Ente gestore ha accantonato il 20 per cento dei ricavi per finanziare prioritariamente la redazione del P.G.F. su apposito

capitolo di spesa del Bilancio Comunale n. 1201/1;

- con **Determinazione n. 36 del 01/06/2017** è stata aggiudicata una seconda gara per la vendita di materiale legnoso in piedi in seguito ad un progetto di taglio straordinario in aree danneggiate da avversità meteoriche (art. 19 delle P.M.P.F.) ed anche in questa circostanza l'Ente gestore ha accantonato il 20 per cento dei ricavi così come previsto dal Capitolato d'Oneri e dalla L.R. 45/2012;

RITENUTO

- che all'art 9 della convenzione sottoscritta con la Gea Forest Soc. Coop. a.r.l. è stato definito l'importo di euro 74.751,07 oltre IVA per la redazione del P.G.F., sulla base delle Unità di Costo Standard definite dalla Regione Calabria, e che tale impegno poteva essere legato all'effettivo incasso del materiale legnoso all'asta da parte del Comune, secondo successive apposite convenzioni;
- che l'Ente è proprietaria di una superficie boschiva di circa 1.426 ettari sulle quali da diversi anni non si stanno effettuando i periodi e necessari interventi selvicolturali;
- che l'art. 58 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge 133 del 06/08/2008 e s.m.i., definisce che è compito dell'Ente porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la salvaguardia e valorizzazione dei beni afferenti al demanio ed al patrimonio, anche allo scopo di realizzare delle entrate nelle casse comunali, rendendo produttivo il patrimonio dell'Ente;
- che per poter provvedere ai necessari interventi selvicolturali ordinari e straordinari l'Ente è obbligato a detenere un Piano di Gestione Forestale così come meglio definito dall'art. 7 della L.R. 45/2012;
- che nella scorsa estate diversi ettari del patrimonio boschivo comunale sono stati percorsi dal fuoco e che pertanto si rendono necessari urgenti interventi di recupero e ricostituzione boschiva che senza aver avviato la redazione del P.G.F. non è possibile espletare;
- che l'Ente, considerata l'urgenza ad agire, intende velocizzare al massimo le procedure amministrative per la dotazione del suddetto strumento pianificatori e pertanto ha previsto le somme necessarie alla redazione del P.G.F. nel capitolo di spesa n. 1201/1 del Bilancio Triennale 2018/2020;
- di dover provvedere in merito, in considerazione dell'obbligatorietà di munirsi di detto documento pianificatori, atteso che la mancanza di gestione attiva del patrimonio silvo-pastorale rende, il medesimo, soggetto a rischi di furto di materiale legnoso e/o di incendio, con evidenti conseguenze negative, sia ecologiche che economiche.

DETERMINA

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e vengono qui a tutti gli effetti richiamate;
- 2) Di avviare, in prosecuzione dell'incarico già in essere con la Società Cooperativa Agricolo-Forestale GeaForest con sede in Longobucco (CS), la redazione del P.G.F. delle proprietà silvo-pastorali del Comune di Fagnano Castello;
- 3) Di stabilire che l'importo complessivo per la redazione del P.G.F. è pari ad euro 74.751,07 oltre IVA, e che a tale spesa si farà fronte con le somme previste nel Bilancio Triennale 2018/2020 al capitolo di spesa n. 1201/1, e che lo stesso sarà rimpinguato nelle annualità successive con gli introiti derivanti dalla vendita del materiale legnoso detraibile dai vari tagli e/o con eventuali contributi erogati dalla Regione Calabria;
- 4) Di fissare un anticipo spese pari ad euro 20.000,00 IVA inclusa da versarsi alla Gea Forest Soc. Coop. a.r.l. alla firma della convenzione allegata;
- 5) Di approvare lo schema di convenzione regolante l'affidamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 6) Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per il seguito di competenza.



Responsabile del Servizio n. 4

cav. Egidio Barbagallo

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

- Provincia di Cosenza -

**CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI
REGOLANTI L'INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI
GESTIONE FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL
COMUNE DI FAGNANO CASTELLO.-**

Tra le parti:

- COMUNE DI FAGNANO CASTELLO, in persona del
Dirigente Responsabile del Servizio n. 4, Cav.
Egidio Barbagallo, con sede legale in Via Garibaldi
n. 106, Partita IVA 00263860785, il quale agisce in
nome e per conto e nell'esclusivo interesse
dell'Amministrazione rappresentata;

- SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLO-FORESTALE GEAFOREST,
in persona del Legale Rappresentante Dott. Francesco
Antonio Berardi, con sede legale in Longobucco (CS),
Via Nazionale 52, P.IVA 03501650786;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 52
del 30/05/2017;

Vista la Determinazione n. 45 del 17/07/2017 con la
quale si è affidato alla GeaForest Soc. Coop., tra
l'altro, anche la redazione del Piano di Gestione
Forestale delle proprietà silvo-pastorali comunali;

Vista la Determinazione n. 19 del 21/04/2018 con la quale viene approvato lo schema di convenzione regolante l'affidamento in oggetto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - La GeaForest Soc. Coop. svolgerà l'incarico di redazione del Piano di Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Fagnano Castello, valido per il decennio 2019-2029, secondo quanto disposto dalla L.R. 45/2012 e dalle "Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione Forestale" della Regione Calabria approvate con D.G.R. n. 548 del 16/12/2016 e pubblicate sul BURC n. 13 del 06/02/2017, che si articolerà nelle seguenti fasi:

Prima fase: verifica della consistenza del patrimonio silvo-pastorale comunale e definizione delle superfici da sottoporre all'asestamento; studio sulle caratteristiche del territorio ed analisi pedoclimatiche e vegetazionali; analisi storica delle utilizzazioni boschive eseguite nel passato; delimitazione e zonizzazione del demanio silvo-pastorale mediante rilievo GPS.

Seconda fase: definizione dei tipi forestali, dei comparti e delle unità colturali mediante rilievi in bosco, ortofoto e LIDAR, con successivo

raggruppamento delle aree boscate omogenee (unità colturali) in strati e compilazione delle relative schede.

Terza fase: rilievi dendrometrici in bosco ed elaborazione dei dati mediante campionamento sia con aree di saggio circolari con media di 20 metri di raggio e sia con aree di saggio relascopiche con l'ausilio del relascopio a specchi di Bitterlich.

Quarta fase: definizione degli interventi, valutazione di incidenza per Siti Natura 2000, realizzazione delle cartografie e prima stampa del PGF completo in tutte le sue parti, da approvare in Consiglio Comunale e successivamente consegnare alla Regione Calabria - U.O.A. Foreste e Forestazione.

ART. 2 - Il Piano di Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Fagnano Castello sarà redatto in ottemperanza alle disposizioni della Legge Regionale n. 45/2012, nonché nel rispetto delle "Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione Forestale" della Regione Calabria approvate con D.G.R. n. 548 del 16/12/2016 e pubblicate sul BURC n. 13 del 06/02/2017.

ART. 3 - Ai fini della definitiva procedura di approvazione del P.G.F. dovrà essere consegnato,

completo e rilegato unitamente alla documentazione cartografica di rito, in n. 4 copie cartacee e copia su formato informatico libero che l'amministrazione si riserva di definire, la cartografia dovrà inoltre essere fornita su formato shape-file.

ART. 4 - Le operazioni di redazione del P.G.F. dovranno essere eseguite entro il termine di 750 (settecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla firma della presente convenzione.

L'Amministrazione su motivata richiesta della GeaForest Soc. Coop., potrà concedere eventuali proroghe.

Qualora il completamento non avvenga entro i suddetti termini, comprensivi di eventuali proroghe autorizzate, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale di euro 50,00 (cinquanta) che sarà trattenuta sui relativi acconti del compenso di cui all'art. 6.

In ogni caso, la GeaForest Soc. Coop. si obbliga a depositare il Piano di Gestione Forestale completo di tutti gli elaborati entro i termini prescritti in modo da ottenere sollecitamente l'approvazione da parte della Regione Calabria.

ART. 5 - Qualora nel corso della prestazione si

rendesse necessario od opportuno introdurre modificazioni o integrazioni, queste dovranno essere preventivamente segnalate all'Amministrazione committente e dalla stessa formalmente autorizzate.

Gli importi saranno soggetti a revisione in funzione di modifiche nelle classificazioni colturali riscontrate nell'ambito della revisione. Quindi il Società incaricata resta impegnata, qualora l'Amministrazione Comunale lo richiedesse, ad integrare le prestazioni secondo condizioni economiche da concordare.

ART. 6 - L'importo stabilito per la redazione del P.G.F. è di euro 74.751,07 (diconsi euro settantaquattromilasettecentocinquantuno/07), oltre IVA come per legge, calcolato sulla base delle Unità di Costo Standard determinate dalla Regione Calabria.

Il compenso dovuto, come sopra riportato, sarà così liquidato:

- 1) anticipo spese pari ad euro 20.000,00 (diconsi euro ventimila/00), IVA inclusa, da versarsi alla firma della presente convenzione;
- 2) 20% dell'importo totale alla conclusione della seconda fase;

3) 20% dell'importo totale alla conclusione della terza fase;

4) 20% dell'importo totale alla conclusione della quarta fase, ossia con la consegna della prima stampa del PGF completo in tutte le sue parti, da approvare in Consiglio Comunale e consegnare alla Regione Calabria - U.O.A. Foreste e Forestazione.

5) Saldo della somma residua all'approvazione del P.G.F. da Parte della Regione Calabria.

L'importo pattuito resta fisso ed invariabile fino al completamento della prestazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.

ART. 7 - E' vietato il subappalto e la cessione del presente contratto a pena nullità.

ART. 8 - La Geaforest Soc. Coop. nella persona del suo legale rappresentante dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, di essere in regola con gli obblighi contributivi.

ART. 9 - Tutte le spese relative alla presente convenzione saranno a carico del Società incaricata.

Il presente atto costituisce scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione solo in caso

d'uso, a cura e spese della richiedente, trattandosi di prestazioni soggette a IVA, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Con la firma della presente convenzione, la GeaForest Soc. Coop. nella persona del suo legale rappresentante dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva per l'espletamento dell'affidamento, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Redatto in unico esemplare depositato presso il Comune di Fagnano Castello, letto, confermato e sottoscritto.

Atto che si compone di n. 7 pagine.

p. il Comune di Fagnano Castello

(Responsabile del Servizio: *Cav. Egidio Barbagallo*)

p. la GeaForest Soc. Coop. Agricolo-Forestale a.r.l.

(Legale Rappresentante: *Dott. Francesco A. Berardi*)